



REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Piano di previdenza WO – Continuazione facoltativa della previdenza vecchiaia nell'ambito della LPP

Valido dal 1° gennaio 2014

Tutte le designazioni di persone utilizzate nel presente regolamento sono applicabili a entrambi i sessi.

Indice

Capitolo 1	Persone assicurate	1
Art. 1	Cerchia delle persone assicurate.....	1
Art. 2	Inizio della previdenza.....	1
Capitolo 2	Basi di calcolo	1
Art. 3	Salario assicurato	1
Art. 4	Aliquote di conversione	1
Capitolo 3	Prestazioni di previdenza	1
Sezione 1	In caso di vecchiaia	1
Art. 5	Rendita di vecchiaia.....	1
Art. 6	Rendita per figli di pensionati	1
Art. 7	Chiusura del conto supplementare.....	1
Sezione 2	In caso di decesso	2
Art. 8	Rendita per coniugi	2
Art. 9	Rendita per orfani	2
Art. 10	Capitale di decesso.....	2
Art. 11	Chiusura del conto supplementare.....	2
Capitolo 4	Finanziamento	2
Sezione 3	Contributi	2
Art. 12	Aliquote di contribuzione.....	2
Sezione 4	Prestazione di libero passaggio apportata	3
Art. 13	Ammontare delle prestazioni regolamentari complete.....	3
Sezione 5	Riscatto delle prestazioni regolamentari complete	3
Art. 14	Riscatto delle prestazioni regolamentari complete	3
Capitolo 5	Disposizioni finali	3
Art. 15	Modifica del piano di previdenza.....	3
Art. 16	Testo determinante.....	3
Art. 17	Entrata in vigore	3
Appendice		4
Art. 1	Aliquote di conversione	4
Art. 2	Aliquote di contribuzione.....	4
Art. 3	Ammontare delle prestazioni regolamentari complete.....	4
Art. 4	Modifica dell'appendice	4
Art. 5	Testo determinante.....	5
Art. 6	Entrata in vigore.....	5

Capitolo 1 Persone assicurate

Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

Questo piano di previdenza consente ai lavoratori dipendenti non più soggetti al regime obbligatorio di proseguire il rapporto di previdenza ai sensi dell'art. 47 LPP.

Art. 2 Inizio della previdenza

La previdenza inizia il giorno in cui la persona assicurata non è più sottoposta all'assicurazione obbligatoria, al più presto tuttavia quando la Fondazione accusa ricezione del modulo di iscrizione.

Capitolo 2 Basi di calcolo

Art. 3 Salario assicurato

Il salario assicurato corrisponde al massimo al salario assicurato che era determinante immediatamente prima della continuazione, tuttavia è limitato al salario annuo massimo soggetto alla LPP applicabile nella stessa data.

Art. 4 Aliquote di conversione

Le aliquote di conversione vengono definite nell'appendice.

Capitolo 3 Prestazioni di previdenza

Sezione 1 In caso di vecchiaia

Art. 5 Rendita di vecchiaia

Pensionamento ordinario

¹ La rendita di vecchiaia viene determinata in base all'aver disponibile sul conto di vecchiaia della persona assicurata al pensionamento ordinario e alle aliquote di conversione valide a quel momento.

Pensionamento anticipato

² In caso di pensionamento anticipato viene determinata in base all'aver disponibile a quel momento sul conto di vecchiaia della persona assicurata e alle aliquote di conversione ridotte secondo principi attuariali.

Pensionamento differito

³ In caso di pensionamento differito viene determinata in base all'aver disponibile a quel momento sul conto di vecchiaia della persona assicurata e alle aliquote di conversione aumentate secondo principi attuariali.

Art. 6 Rendita per figli di pensionati

La rendita per figli di pensionati ammonta al 20% della rendita di vecchiaia corrente.

Art. 7 Chiusura del conto supplementare

Il conto supplementare viene chiuso al raggiungimento dell'età di pensionamento e l'aver disponibile su questo conto viene versato alla persona assicurata sotto forma di capitale.

Sezione 2 In caso di decesso

Art. 8 Rendita per coniugi

Al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia l'ammontare della rendita per coniugi corrisponde al 60% dell'ultima rendita di vecchiaia versata.

Art. 9 Rendita per orfani

Al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia l'ammontare della rendita per orfani corrisponde al 20% dell'ultima rendita di vecchiaia versata.

Art. 10 Capitale di decesso

Il capitale di decesso corrisponde all'avere disponibile sul conto di vecchiaia al giorno del decesso.

Art. 11 Chiusura del conto supplementare

Persone aventi diritto

¹ Il conto supplementare viene chiuso al decesso della persona assicurata e l'avere disponibile su questo conto viene versato in forma di capitale. Hanno diritto all'avere sul conto supplementare:

- a. il coniuge superstite, i figli della persona assicurata che hanno diritto a una rendita per orfani ai sensi del presente regolamento, nonché il coniuge divorziato a condizione che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e che nella sentenza di divorzio sia stato riconosciuto il diritto a una rendita ancora dovuta al momento del decesso o a un'indennità di capitale invece di una rendita vitalizia;
- b. in loro mancanza le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in misura preponderante oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima per almeno cinque anni prima del suo decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;
- c. in loro mancanza i figli della persona deceduta che non hanno diritto a una rendita per orfani ai sensi del presente regolamento;
- d. in loro mancanza i genitori;
- e. in loro mancanza i fratelli e le sorelle;
- f. in loro mancanza gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.

Suddivisione dell'avere sul conto supplementare

² In caso di più aventi diritto, l'avere del conto supplementare viene erogato in parti uguali.

Trasferimento alla Fondazione

³ In mancanza di aventi diritto ai sensi del capoverso 1, l'avere del conto supplementare viene trasferito alla Fondazione.

Capitolo 4 Finanziamento

Sezione 3 Contributi

Art. 12 Aliquote di contribuzione

Le aliquote di contribuzione vengono fissate in percentuale del salario assicurato e in base all'età e al sesso della persona assicurata. Esse vengono stabilite nell'appendice.

Sezione 4 Prestazione di libero passaggio apportata

Art. 13 Ammontare delle prestazioni regolamentari complete

L'ammontare delle prestazioni regolamentari complete è stabilito nell'appendice.

Sezione 5 Riscatto delle prestazioni regolamentari complete

Art. 14 Riscatto delle prestazioni regolamentari complete

In deroga all'art. 42 cpv. 1 e 2 delle Disposizioni generali il riscatto delle prestazioni regolamentari complete è possibile solo con l'affiliazione alla previdenza.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 15 Modifica del piano di previdenza

Il Consiglio di fondazione può modificare il presente piano di previdenza in qualsiasi momento.

Art. 16 Testo determinante

Fa stato la versione tedesca del piano di previdenza.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente piano di previdenza è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 2 dicembre 2013. Entra in vigore il 1° gennaio 2014 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Appendice

Art. 1 Aliquote di conversione

L'aliquota di conversione applicata all'età di pensionamento di 64 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini ammonta al 6.8 %.

Art. 2 Aliquote di contribuzione

Aliquote

¹ Valgono le seguenti aliquote di contribuzione:

Età	Contr. di risp.		Contr. di rischio		Quota per le spese amm.		Contributo complessivo	
	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo
18-24	-	-	-	-	-	-	-	-
25-34	7.0	7.0	0.7	0.7	1.4	1.4	9.1	9.1
35-44	10.0	10.0	0.7	0.7	1.4	1.4	12.1	12.1
45-54	15.0	15.0	0.7	0.7	1.4	1.4	17.1	17.1
55-64/65	18.0	18.0	3.8	3.8	1.4	1.4	23.2	23.2

Limitazione della quota per le spese amministrative

² La quota per le spese amministrative ammonta a un minimo di CHF 72 et a un massimo di CHF 480.

Art. 3 Ammontare delle prestazioni regolamentari complete

Tabella

¹ L'ammontare delle prestazioni regolamentari complete viene calcolata in base alla seguente tabella in cui sono integrati i contributi di risparmio per l'anno in corso:

Età	Tasso massimo	Età	Tasso massimo	Età	Tasso massimo
25	7 %	39	132 %	53	365 %
26	14 %	40	144 %	54	386 %
27	21 %	41	156 %	55	409 %
28	29 %	42	169 %	56	434 %
29	36 %	43	181 %	57	458 %
30	44 %	44	194 %	58	483 %
31	51 %	45	212 %	59	508 %
32	59 %	46	230 %	60	534 %
33	67 %	47	249 %	61	560 %
34	75 %	48	267 %	62	586 %
35	86 %	49	286 %	63	613 %
36	97 %	50	306 %	64	640 %
37	109 %	51	325 %	65	668 %
38	120 %	52	345 %		

Calcolo

² Corrisponde al tasso massimo moltiplicato per il salario assicurato. Viene dedotto l'aver di vecchiaia disponibile. Vengono inoltre conteggiati i prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, gli averi di un istituto di libero passaggio e quelli disponibili su un conto supplementare.

Art. 4 Modifica dell'appendice

Il Consiglio di fondazione può modificare la presente appendice in qualsiasi momento.

Art. 5 Testo determinante

Fa stato la versione tedesca dell'appendice.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente appendice è stata approvata dal Consiglio di fondazione il 19.09.2013.
Entra in vigore il 01.01.2014 e sostituisce tutte le versioni precedenti.